



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

**Direzione Auto, Consumatori e Distribuzione
Distribuzione**

Prot. 0386 Comunicazione
Distribuzione

Roma, 22 dicembre 2008

A TUTTE LE IMPRESE

Schema di provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa - Documento di consultazione n. 29/2008

L'ISVAP ha pubblicato il documento di consultazione n. 29/2008 recante modifiche e integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, sull'intermediazione assicurativa.

L'intervento dell'Istituto di vigilanza muove dall'esigenza di sottoporre il contenuto degli atti di regolazione delle Authorities ad una costante verifica, da effettuarsi almeno ogni tre anni, circa l'attualità delle disposizioni emanate rispetto al mutare delle condizioni di mercato e di operatività dei destinatari, nonché delle esigenze di protezione dei beneficiari finali delle disposizioni.

Le modifiche e le integrazioni apportate rispondono, in particolare, all'esigenza di introdurre talune semplificazioni operative ad una serie di disposizioni recate dal regolamento n. 5/2006, in adesione alle istanze presentate in tal senso dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione.

Naturalmente, le variazioni introdotte e sottoposte alle osservazioni che potranno essere presentate nel corso della pubblica consultazione, non impediscono di valutare eventuali ulteriori proposte di modifica del regolamento vigente, sempre nell'ottica di proporzionalità delle misure rispetto agli obiettivi perseguiti e coniugando ovviamente le esigenze dell'attività d'impresa con quelle di protezione degli assicurati.

La fase di pubblica consultazione terminerà il 9 febbraio 2009, termine entro il quale

potranno essere inviate all'ISVAP eventuali osservazioni e proposte di modifica, al seguente indirizzo di posta elettronica: modifichereg5@isvap.it.

Come di consueto, nelle prossime settimane provvederemo ad elaborare, di concerto con le imprese, un documento concernente le osservazioni del mercato sulle modifiche proposte dall'Autorità.

Invitiamo pertanto le imprese che intendessero formulare osservazioni al testo in pubblica consultazione a trasmettere le relative note entro il 15 gennaio 2009 al seguente indirizzo: reg5mod@ania.it

Il Provvedimento si compone di 30 articoli, più 12 gruppi di allegati, concernenti, tra l'altro, i modelli unici per l'iscrizione, la cancellazione e la reinscrizione in ciascuna delle sezioni del registro.

Nel rinviare, per una lettura sistematica delle nuove previsioni, al testo del regolamento coordinato con le modifiche ed integrazioni disposte dall'ISVAP nello schema in pubblica consultazione (v. allegato), si evidenziano di seguito le novità di maggior rilievo, seguendo l'articolato del provvedimento.

- **Art. 2:** semplifica la procedura che disciplina l'esame di idoneità, prevedendo l'effettuazione della sola prova scritta per gli intermediari che, alla data di pubblicazione del relativo bando, risultino iscritti nelle sezioni C ed E da almeno due anni.
- **Art. 3** adegua i massimali minimi di copertura della polizza r.c. professionale per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B, portandoli a 1.120.200 per sinistro, e a 1.680.300 per anno.
- **Art. 8:** tende ad agevolare l'iscrizione degli intermediari che, già registrati nella sezione E, cessino di svolgere l'attività per conto di un intermediario principale per iniziare un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto: a tal fine si prevede la compilazione di un nuovo ed unico modello (allegato 6) che permette di accorpate la domanda di cancellazione compilata dal primo intermediario con quella di iscrizione a cura del nuovo soggetto per il quale verrà svolta l'attività.

L'unificazione delle domande in un unico modello dovrebbe, pertanto, comportare una semplificazione delle procedure con relativo contenimento dei termini istruttori.

Inoltre, nello stesso modello è data possibilità al soggetto iscritto in sezione E di comunicare direttamente all'ISVAP la risoluzione del rapporto di

collaborazione nel caso in cui l'intermediario principale non vi abbia ottemperato.

- **Art. 9:** introduce specifiche disposizioni in merito alla cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C ed E, prevedendo che nel registro non compaiano più i riferimenti del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o ad accertamenti istruttori, sempre che l'intermediario principale o l'impresa abbiano presentato nei suoi confronti apposita domanda di cancellazione. Ovviamente tale disposizione non troverà applicazione nei confronti di quei soggetti che svolgano contemporaneamente l'attività di intermediazione assicurativa per conto di più intermediari.

E' stata altresì prevista l'apposizione di un termine (10 giorni lavorativi) entro il quale l'impresa o l'intermediario principale – rispettivamente per i soggetti di cui alle sezioni C ed E – debbono presentare all'ISVAP apposita domanda di cancellazione, pena l'adozione, in caso di inosservanza, di una sanzione amministrativa sia di natura pecuniaria che disciplinare.

- **Art. 10:** inserisce tra i requisiti richiesti per ottenere la reinscrizione nel registro l'aver effettuato corsi di aggiornamento professionale nei due anni antecedenti alla proposizione della relativa domanda.
- **Art. 14:** introduce delle novità in materia di obblighi di comunicazione all'ISVAP da parte degli intermediari, circoscrivendo le informazioni da fornire ed escludendo, ad esempio, quelle relative ai luoghi di conservazione della documentazione.
Il termine per fornire le comunicazioni concernenti le variazioni delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al registro è stato portato da 10 a 20 giorni, rimanendo viceversa invariato il termine di 5 giorni per comunicare la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione o per comunicare l'inizio del periodo di non operatività.
- **Art. 15:** trasforma da annuale in biennale l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, specificando che il primo obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione o, per gli addetti all'interno dei locali, di inizio di attività.

Con riferimento agli intermediari inoperanti, iscritti alle sezioni A e B del registro, è stata estesa anche nei loro confronti la disposizione che prescrive l'adempimento biennale dell'aggiornamento professionale, salvo specifiche situazioni personali o di salute che non consentano di adempiere a tale obbligo nei termini previsti.

- **Art. 17:** introduce nel Regolamento un nuovo articolo che, in caso di scioglimento dell'incarico agenziale a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non preventivabili da parte dell'impresa (ad esempio decesso dell'intermediario o recesso per giusta causa da parte dell'impresa o recesso da parte dell'intermediario), disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell'attività nell'attesa del conferimento di un nuovo incarico ad altro intermediario. In particolare, all'impresa è consentito di assumere temporaneamente la gestione diretta dell'attività di intermediazione assicurativa attraverso la preposizione di un proprio dipendente in qualità di institore. La gestione diretta dell'attività dovrà avere una durata massima di 60 giorni decorrenti dalla data di risoluzione dell'incarico agenziale; in tale periodo, l'impresa dovrà assumersi la piena responsabilità per l'operato dei soggetti iscritti nella sezione E del registro di cui continua ad avvalersi, nonché degli addetti operanti all'interno dei locali.

L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP, entro il termine di 5 giorni dalla risoluzione del rapporto, l'assunzione in gestione diretta dell'attività, indicando la circostanza da cui è dipesa la risoluzione del rapporto agenziale, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore allo svolgimento di detta attività.

Entro la durata massima di 60 giorni, l'impresa dovrà affidare l'incarico di intermediazione ad un nuovo soggetto, il quale a sua volta dovrà provvedere a richiedere l'iscrizione nel registro di tutti quei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.

Nel caso in cui l'impresa non comunichi all'ISVAP, nei 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di durata della gestione diretta, l'avvenuta sostituzione dell'intermediario principale, l'Istituto provvederà alla cancellazione d'ufficio dalla sezione E del registro di tutti i collaboratori che non abbiano in corso rapporti con altri intermediari.

- **Art. 18:** eleva da 500 euro a 750 il limite per l'incasso dei premi in contanti per i contratti di assicurazione contro i danni.
- **Art. 19:** apporta modifiche all'informativa precontrattuale in tema di consegna dei modelli 7A e 7B. Con riferimento al primo dei due modelli, la nuova disposizione prevede lo stesso debba essere consegnato prima della sottoscrizione del contratto o della proposta, anziché al momento del primo contatto con il cliente. Per il modello 7B, si prevede che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l'obbligo di un successiva consegna sia limitato all'ipotesi in cui i dati relativi all'intermediario ed alla sua attività siano variati rispetto a quelli già

resi noti al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto.

- **Art. 21:** nell'ambito della disciplina concernente gli obblighi di separazione patrimoniale, si è ritenuto di elevare da 5 a 10 giorni i termini per procedere al versamento dei premi nel conto separato ed è stata altresì prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi al netto delle provvigioni di spettanza dell'intermediario, laddove tale prassi sia consentita dal rapporto contrattuale in essere con l'impresa.
- **Art. 22:** viene recepita nel testo regolamentare una nuova disposizione relativa alla fideiussione bancaria che, esentando gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D dagli obblighi in tema di separazione patrimoniale, consente a quest'ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte delle imprese, di stipulare una fideiussione avente le seguenti caratteristiche: capacità finanziaria permanente pari al 4% dei premi incassati al netto degli oneri fiscali, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della sua stipulazione, con un minimo di 15.000,00 euro.
- **Art. 23:** introduce per i contratti in forma collettiva una disciplina che prevede un regime semplificato per alcune tipologie di polizze danni prestate in occasione di determinati eventi (culturali, sportivi ecc.), caratterizzati da una limitazione della durata della copertura assicurativa, strettamente connessa al periodo temporale di svolgimento dell'evento.
Per tali contratti, la consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale è limitata alla sola persona del contraente.

In aggiunta, il contraente riceverà dall'intermediario un documento sintetico che, predisposto dall'impresa, recherà le seguenti informazioni per l'assicurato: sussistenza della copertura assicurativa, modalità per l'attivazione della stessa e per il reperimento da parte degli interessati della integrale documentazione precontrattuale e contrattuale.

La consegna del documento sintetico all'assicurato è un obbligo gravante sul contraente.

Da ultimo, il Provvedimento apporta delle modifiche agli allegati al Regolamento, ispirate ad una logica di semplificazione.

A tal fine, sono stati realizzati modelli unici (per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative a loro stessi, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando le parti a seconda della richiesta (prima iscrizione, cancellazione, reinscrizione). Uno schema modulare suscettibile di impiego in funzione delle diverse esigenze.

Sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di passaggio di sezione e di modifica del rapporto di collaborazione per gli iscritti nella sezione E.

Vengono eliminati, infine, il modello 5B, relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l'acquisizione attraverso l'adozione di altri modelli, e l'allegato n. 9, contenente l'elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell'attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituito dal codice impresa indicato dall'albo delle imprese, consultabile sul sito dell'Autorità.

Segnaliamo da ultimo che l'ISVAP ha pubblicato il Provvedimento n. 2664 del 17 dicembre 2008 recante alcune modifiche all'art. 37 – Adempimenti annuali – del Regolamento n. 5/2006.

Il Provvedimento sopprime, con efficacia immediata, la previsione recata dal 4° comma dell'articolo 37, che obbligava gli intermediari iscritti alle sezioni A e B del registro a comunicare annualmente all'Istituto di vigilanza l'efficacia della relativa copertura di r.c. professionale.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Rif.: Direzione Auto, Consumerismo e Distribuzione - Distribuzione
Stefano Montanari
tel. 06 32688663 fax. 06 36006300
stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegati

Documento ISVAP di consultazione n. 29/2008
Regolamento ISVAP n. 5/2006 con modifiche
Provvedimento ISVAP n. 2664/2008